

STUDIO LEGALE
AVV. SALVATORE CITTADINO
Via O. Scammacca n. 23/c - 95127 Catania
Tel. e Fax. 095/506415 - Tel. 430970
email salvatore.cittadino@pec.ordineavvocaticatania.it
cod. fisc. CTT SVT 55L26 C568I

STUDIO LEGALE
AVV. MASSIMO CAVALERI
Via O. Scammacca n. 23/c - 95127 Catania
Tel. e Fax. 095/506415 - 430970
email cavaleri.m@pec.ordineavvocaticatania.it
cod. fisc. CVL MSM 86E09 C351F

SUNTO DEL RICORSO PROPOSTO

Dal : sig. Montagno Bozzone Salvatore, nato a Bronte il 22 dicembre 1987 e residente in Maniace Via R. Guttuso n.4 (c.f. MNTSVT87T22B202U) rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Salvatore Cittadino (CF: CTT SVT 55L26 C568I) e Massimo Cavaleri, (CF: CVL MSM 86E09 C351F)

CONTRO

- L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in persona dell'Assessore p.t, con sede in Palermo Viale della Regione Siciliana n. 2771 (c.a.p. 90145) rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81;

-resistente-

*** **

Con il ricorso n.1889 del 2018 il sig. Montagno Bozzone Salvatore ha chiesto l'annullamento 1) del decreto n.1601 del 25/06/2018 e dei relativi allegati concernenti l'approvazione delle graduatorie regionali delle domande di sostegno, ammissibili (Allegato 1), non ammissibili per mancata cantierabilità (Allegato 2), escluse per mancanza del raggiungimento del punteggio minimo (Allegato 3), non ammissibili (Allegato 4) e non ricevibili (Allegato 5) concernenti il bando pubblico, sottomisura 4.1. del PSR, Sicilia 2014/2020 pubblicato in data 14/12/2016 ed in particolare nella parte in cui inserisce è stato inserito all'interno dell'All.to 2) e non all'interno dell'elenco delle domande ammissibili (all.to 1).

Il ricorrente ha altresì impugnato il D.D.S. n. 1910 del 10/08/2018 pubblicato sul sito in pari data, con il quale, in autotutela, sono stati rettificati le graduatorie regionali in precedenza approvate del decreto n.1601 del 25/06/2018; il bando, pubblicato in data 14/12/2016; le disposizioni attuative di parte generale ed i punti 5 lett. c; punto 16.3.1 e 16.3.7. delle disposizioni di parte specifica della Misura. L'impugnazione era rivolta in definitiva a tutte quelle clausole del bando, delle disposizioni attuative e del PSR che prevedevano che il progetto, entro 90 giorni dall'approvazione della graduatoria provvisoria, dovesse essere cantierabile e comunque nella parte in cui l'amministrazione non ha avviato il potere di soccorso istruttorio tenuto conto che il progetto alla data del 7 marzo 2018 era ammissibile e cantierabile.

La domanda del ricorrente, infatti, in sede di approvazione della graduatoria provvisoria, è stata ritenuta ammissibile dall'A. resistente ottenendo, tra l'altro, un punteggio di 70.

Tale punteggio lo vedeva collocato al n.51 della graduatoria provvisoria e quindi in posizione utile ad ottenere il finanziamento.

Tuttavia è accaduto che l'autorizzazione del genio civile, pur essendo stata rilasciata entro il termine, previsto non è stata comunicata al ricorrente il quale, pertanto, non ha potuto depositarla, per altro, iol bando richiedeva che venissero depositati i calcoli al genio civile e non che venissero autorizzati ed il ricorrente, in uno alla domanda di partecipazione aveva presentato copia conforme del deposito dei calcoli al genio civile.

A ciò si aggiunga che in occasione della predisposizione della graduatoria definitiva, la domanda del ricorrente è stata illegittimamente privata del punteggio previsto dal Bando per il c.d. completamento della filiera –criterio A.6. (punti 14) quantunque inizialmente riconosciuto.

Ciò sull'erroneo presupposto che lo stesso producesse **agrumi** circostanza, questa assolutamente non veritiera trattandosi all'evidenza documentale, di un'azienda zootecnica.

Lo stesso è stato quindi costretto a proporre ricorso dolendosi :

1. ***Della Violazione e falsa applicazione degli art. 5 e. 17 del Reg. del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013; violazione e falsa applicazione dell'art.5 Bando pubblico;; violazione e falsa applicazione della circolare prot. N. 42665 del 1 settembre 2017; violazione e falsa applicazione della circolare prot. N.16488 del 5 aprile 2018; eccesso di potere per carenza ed erronea valutazione dei presupposti, eccesso di potere per travisamento dei fatti, eccesso di potere per manifesta illogicità eccesso di potere per superficialità della valutazione;; eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca; difetto di istruttoria.***

In occasione dell'approvazione della graduatoria definitiva, il punteggio, relativamente Al criterio per il completamento della filiera non è stato convalidato per la seguente motivazione : *“le modalità di commercializzazione dei prodotti agrumari descritte avvengono attraverso la GDO e le OP e non attraverso la vendita diretta”* (C.F.R. Verbale riesame punteggi del 4 maggio 2018) (!!!)

Ebbene, l'azienda del ricorrente, non produce né commercializza prodotti agrumari e ciò si evince dal fascicolo aziendale, dalla domanda di accesso alla misura, oltre che dal Piano di Sviluppo aziendale.

L'amministrazione quindi, non ha correttamente valutato il progetto che prevedeva tra le altre la *“realizzazione di una struttura da adibire a laboratorio, magazzino, punto vendita atto al processo di trasformazione, conservazione e vendita di prodotti derivati della carne”* (c.f.r. pag. 15 del PSA), travisando all'evidenza i fatti.

2. ***Della Violazione e falsa applicazione delle disposizioni attuative di parte generale e di parte specifica della misura; Violazione del principio generale di ragionevolezza; eccesso di potere per illogicità manifesta; eccesso di potere per contraddittorietà; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, violazione del principio di proporzionalità; eccesso di potere sviamento.***

L'amministrazione regionale, con un coacervo di disposizioni alquanto discutibili, ha, inoltre, previsto, all'interno delle disposizioni attuative di parte specifica della misura (D.D.G. N.6470 del 24/10/2016), che entro 90 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi provvisori, i richiedenti avrebbero dovuto presentare tutta la documentazione necessaria a rendere il progetto esecutivo id est cantierabilità.

La regola di imporre un requisito di ammissibilità ancorato alla cantierabilità da ottenere entro 90 giorni dalla approvazione della graduatoria è tuttavia illogica ed irragionevole perché la tempistica è indisponibile per il richiedente.

Nel caso di specie è accaduto che il ricorrente entro il termine ultimo ivi previsto (giorno 7 marzo 2018) ha ottenuto tutti i prescritti atti di assenso, nulla osta ed autorizzazioni edilizie necessarie a rendere il progetto cantierabile.

In particolare:

- 1) Il Permesso di costruire n.466-pratica edilizia n.1003/2017 per eseguire i lavori di costruzione del fabbricato da adibire a salumificio con adiacente un piccolo deposito, sito in Maniace foglio 615, part.lle 609 e 610;
- 2) L'autorizzazione edilizia n.630-pratica edilizia n.1004/2017 per la ristrutturazione di due fabbricati adibiti a stalla con annesso fienile e deposito siti in Maniace c.da Pezzo, riportati in catasto al foglio 2 part.lle 415 e 416;
- 3) Autorizzazione del 6 marzo 2018, prot. N. D52915, posiz.. 118359 da parte dell'Ufficio del genio civile, rilasciata ai sensi dell'art. 94 del D.p.r. 380/2001 a seguito del deposito del progetto assunto al prot. N.80142 del 10 aprile 2017.

Entro tale termine, ha potuto, tuttavia, inoltrare soltanto i doc. 1. e 2 non essendo ancora a conoscenza dell'intervenuta autorizzazione del genio civile rilasciata il 6 marzo 2018, entro quindi i 90 giorni dall'approvazione della graduatoria provvisoria, non tempestivamente comunicata dal Genio Civile.

Ciò ha determinato una ingiusta declaratoria di inammissibilità della richiesta di finanziamento sulla

scorta delle disposizioni attuative ivi indicate ed impugnate in parte qua con il presente ricorso.

Tutt'al più l'amministrazione avrebbe potuto richiedere che i partecipanti dimostrassero di aver avviato, entro un dato termine i procedimenti amministrativi ma non che gli stessi siano conclusi entro un dato termine, perché nella maggior parte dei casi, la tempistica non dipende da loro bensì dall'efficienza delle pubbliche amministrazioni comunali.

Per altro il punto 17.5 delle disposizioni attuative dispone che *“Sulle domande di sostegno ammesse collocatesi utilmente in graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili, gli Ispettorati dell'Agricoltura competenti per territorio provvederanno ad effettuare l'istruttoria tecnico amministrativa “definizione del procedimento istruttorio e determinazione della spesa ammissibile”, nonché, ove ritenuto necessario, le visite in situ o sopralluoghi aziendali.*

In sintesi l'istruttoria riguarderà:

- *la verifica (rispondenza e idoneità) della documentazione*
- *l'analisi tecnico economica del progetto;*
- *l'acquisizione di eventuale ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario.*

La prescritta condizione di completezza della documentazione per la cantierabilità, quindi, poteva e doveva essere verificata in una fase successiva ed in particolare al momento della definizione del procedimento istruttorio e prima dell'adozione del procedimento di concessione, previa acquisizione, come verrà infra meglio specificato, dell'ulteriore documentazione ove ritenuto necessario.

La previsione della cantierabilità, all'interno della fase in cui è stata richiesta- graduatoria provvisoria- era pertanto irragionevole non necessaria e sproporzionata.

La sproporzione della previsione della cantierabilità al momento dell'approvazione della graduatoria provvisoria era ingiustificata ed irragionevole sotto altro profilo.

Ed infatti, il punto 16.3.1. delle disposizioni attuative disponeva di allegare a pena di inammissibilità tra le altre:

- *Planimetria generale dell'azienda su base catastale ante e post investimento, riportante l'ubicazione delle colture praticate, strutture e opere da realizzare (ad eccezione dei progetti che prevedono l'acquisto di solo macchine ed attrezzature mobili per i quali si dovrà presentare la planimetria aziendale sempre su base catastale).*
- *• Piano aziendale degli investimenti, conforme al programma appositamente messo a disposizione dall'Amministrazione.*
- *• Disegni delle opere da realizzare (piante, sezioni e prospetti) con apposto timbro, data e firma del progettista (ad eccezione dei progetti che prevedono acquisto di solo macchine ed attrezzature mobili).*
- *Computo metrico estimativo completo di una sezione relativa agli acquisti nonché, specifico elenco delle macchine e/o attrezzature da acquistare, con apposto timbro, data e firma del progettista.*
- *Analisi prezzi a firma del tecnico progettista per le opere e/o lavori non contemplati nel prezzo agricolo vigente, ove pertinente.*
- *Dichiarazione del progettista resa ai sensi dell'art. 49 comma 5 della LR 13/86.*
- *Contratto stipulato tra il beneficiario ed il professionista/progettista, corredato dal preventivo del compenso professionale come previsto dall'art.9 della Legge 24.3.2012 n.27.”*

Trattasi, quindi, di un vero e proprio progetto definitivo completo e puntuale in ogni sua parte descrittiva, corredato, da disegni, preventivi, computi metrici, analisi dei prezzi etc (c.f.r. documentazione allegata).

Quindi la giustificazione addotta a sostegno della richiamata cantierabilità e segnatamente la necessità di spendere, celermente i fondi comunitari era già sufficientemente soddisfatta dalla previsione di un progetto definitivo ed il sacrificio imposto, risulta assolutamente sproporzionato oltre che non giustificato rispetto al sacrificio, in termini economici, richiesto alla aziende per poter soddisfare tale requisito, trattandosi, pur sempre, di imprese agricole e/o PMI alcune delle quali, come il ricorrente,

collocate geograficamente all'interno delle c.d. zone svantaggiate.

3. Della illegittimità sotto altro profilo-violazione e falsa applicazione del D.D.G. n.2163 del 30/03/2016 e del D.D.G. N.6470 del 24/10/2016 concernenti, rispettivamente le disposizioni attuative parte generale delle misure ad investimento e di parte specifica della misura in relazione all'art. 6 e ss. L.241/1990; violazione del principio generale del soccorso istruttorio; difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere per sviamento; eccesso di potere per carenza ed erronea valutazione dei presupposti; eccesso di potere per travisamento dei fatti;

Il ricorrente, come detto in seno alla domanda aveva depositato copia conforme del deposito dei calcoli al genio civile.

L'amministrazione, succintamente, all'interno della graduatoria definitiva ha ritenuto di dichiarare la domanda inammissibile per "*mancato deposito dei calcoli al genio civile*".

Ciò non corrisponde al vero perché il ricorrente, in uno alla domanda di partecipazione e quindi già dal maggio del 2017, aveva depositato, in cartaceo:

- 1) La richiesta per la ristrutturazione edilizia inoltrata il 5 aprile 2017 al Comune di Maniace-pratica edilizia n.1004/2017 per la ristrutturazione del fienile e il deposito sito in c.da Pezzo foglio 2 particella 415/416 in Maniace.
- 2) La richiesta per la nuova costruzione di un fabbricato da adibire a Salumificio sito in c.da Cavallaro foglio 615 particelle 609/610 in Maniace inoltrata il 5 aprile al Comune di Maniace-pratica edilizia n.1003/2017.
- 3) Nonché la domanda di autorizzazione al Genio Civile di Catania prot. 80142 del 10 aprile 2017 per la realizzazione di un fabbricato da adibire a Salumificio sito in c.da Cavallaro foglio 615 particelle 609/610 in Maniace.

L'amministrazione regionale era, quindi, perfettamente a conoscenza dalla circostanza che il ricorrente avesse inoltrato tempestivamente tutte le richieste alle amministrazioni competenti.

In presenza di una domanda di autorizzazione Genio Civile, protocollata, si ribadisce il 10 aprile 2017 l'amministrazione, rilevata, se del caso, l'incompletezza della documentazione, anzicchè dichiarare *sic et simpliciter* l'inammissibilità avrebbe dovuto, così come imposto dalle disposizioni attuative, avviare, doverosamente, il soccorso istruttorio.

Tale istituto, a prescindere dalla sua applicazione generalizzata, era previsto espressamente dalle disposizioni attuative di parte generale adottate con D.D.G. n.2163 del 30/03/2016 e richiamate al punto 17 delle disposizioni attuative di parte specifica per la misura 4.1. adottate con D.D.G. n.6470 del 24/10/2016.

Il particolare il punto 2.4. dispone che "*In linea generale durante il controllo, sia amministrativo che tecnico, il responsabile del procedimento potrà richiedere, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 241/1990 la documentazione integrativa e/o precisazioni, ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria; l'ufficio invierà al richiedente una unica richiesta di documenti che il beneficiario deve produrre, inderogabilmente entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento (minimo 15 giorni) a decorrere a partire dalla data di ricevimento della raccomandata con avviso di ricevimento o dall'avvenuto ricevimento della PEC.*"

Con specifico riferimento alla fase di ammissibilità, (punto 2.4.2) la disposizione su richiamata è altresì compendiata dalla precisazione che "*Il soggetto incaricato, nel caso in cui la documentazione presente non può ritenersi completa in tutte le sue parti, potrà richiedere agli istanti l'integrazione della stessa (ad es. dichiarazioni incomplete).*

Le superiori procedure si applicano a tutte le misure/sottomisure e rivestono valore sostitutivo e preminente.

Quindi l'amministrazione avrebbe dovuto avviare il soccorso istruttorie ed invece illegittimamente non lo ha fatto.

4. Della Violazione e falsa applicazione degli art. 5 e. 17 del Reg. del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013; Violazione del principio di parità di trattamento; violazione del principio di proporzionalità; eccesso di potere per sviamento; eccesso di potere per manifesta illogicità; eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca;

Secondo il ricorrente la cantierabilità, come criterio di selezione non era prevista dalla disciplina comunitaria

L'art. 49 del Reg.ue 1305/2013 infatti prevede che *“l'autorità di gestione del programma di sviluppo rurale definisce una serie di criteri di selezione degli interventi previa consultazione del comitato di monitoraggio. I criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle misure alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. I criteri di selezione sono definiti ed applicati nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla dimensione degli interventi”*.

Tra le priorità dell'Unione, richiamate dall'art.5 del Reg. UE 1305/2013 la cantierabilità non trova alcuno spazio e giustificazione.

Inoltre l'art. 5 citato, pur consentendo l'introduzione di altri aspetti specifici non di meno gli stessi *“possono essere inclusi nei programmi al fine di perseguire una delle priorità, se ciò è giustificato e misurabile”*.

L'amministrazione Regionale non ha in alcun modo giustificato la previsione della cantierabilità la luce delle priorità dell'unione, e comunque tale criterio di selezione non è misurabile in violazione dell'art. 5 citato.

Ciò significa che tale criterio, come in effetti è accaduto, non era misurabile, rispetto agli altri criteri di selezione prescelti nel rispetto delle priorità dell'unione e prescindeva, quindi, totalmente, dalla valutazione, nel merito, del progetto a differenza degli altri criteri di selezione.

Per come era congegnato, in definitiva, non assolveva alla funzione di selezionare i beneficiari ma rappresentava, soltanto, una condizione di attuabilità immediata del progetto.

Conseguentemente la cantierabilità poteva essere prevista soltanto come condizione per ottenere il decreto di pagamento ma mai come criterio di selezione.

5. della violazione e falsa applicazione degli artt 47; 48 e 49 del Reg. ue 1303/2013 ; violazione e falsa applicazione dell'art.49 del Reg. Ue 1305/2013; Violazione del Regolamento interno approvato del Comitato di Sorveglianza approvato nella seduta del 1° marzo 2016 odg. N.3; Violazione e falsa applicazione degli art. 5 e. 17 del Reg. del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013; difetto assoluto di motivazione; violazione del principio dell'autovincolo; eccesso di potere per sviamento; eccesso di potere per manifesta illogicità; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità; eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca;

La previsione della cantierabilità, ammesso che possa essere considerata ragionevole e legittima in astratto avrebbe dovuto trovare avallo espresso da un parere del Comitato di sorveglianza ed invece così non è avvenuto.

La disciplina comunitaria, infatti, all'art. 49 del Reg. ue 1305/2013 nonché all'art. 74 del Reg. Ue 1305/2013 dispone che il comitato *“è consultato ed emette un parere, entro quattro mesi dall'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione”*.

Il comitato di Sorveglianza, regolarmente costituito, nella seduta del 1 marzo 2016, prima, quindi, dell'approvazione del bando e delle disposizioni attuative, ha approvato il proprio regolamento interno, il quale, all'art. 3, prevede, tra le sue funzioni, proprio quella di emettere ai sensi dell'art. 74 del Reg. UE 1305/2013 un parere entro 4 mesi dall'approvazione del programma in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati.

Ebbene, in pari data all'approvazione del regolamento interno, per quanto consta al ricorrente e per

quanto è evincibile direttamente dal sito Istituzionale del PSR Sicilia sono stati approvati dal comitato di sorveglianza i criteri di selezione degli interventi. (C.F.R Odg n.4).

Da una semplice lettura del scheda di sintesi delle decisioni si evince, chiaramente, che i criteri di selezione della sottomisura 4.1. non sono neppure sottoposti all'approvazione del comitato di Sorveglianza.

Il criterio di selezione era pertanto illegittimo poiché non approvato dal comitato di sorveglianza in violazione dei Regolamenti comunitari.

Annullamento dell'intera procedura-illegittimità derivata

L'assenza del prescritto parere obbligatorio del comitato di sorveglianza, in merito all'adozione dei criteri di selezione comporta, la declaratoria, in parte qua del criterio della cantierabilità in quanto assolutamente non previsto dalla disciplina comunitaria.

In subordine e per l'ipotesi in cui non fosse possibile annullare, esclusivamente, tale criterio, il ricorrente ha interesse alla caducazione dell'intera procedura al fine di poter partecipare ad una nuova selezione nel rispetto della disciplina comunitaria ed in particolare delle procedure previste per la scelta dei criteri di selezione che tengano conto delle istanze del partenariato e di tutte le altre organizzazione coinvolte ex lege nella specie..

Le graduatorie, infatti, sarebbero viziate irrimediabilmente da illegittimità, derivata dall'illegittimità dei criteri di selezione.

Domanda cautelare.

Il ricorrente ha chiesto di emettersi una domanda cautelare stante il pericolo di esaurimento dei fondi comunitari al fine di preservare una importantissima opportunità di ammodernamento della propria azienda agricola che invece ha pienamente diritto ad ottenere alla luce dei requisiti di partecipazione e delle risultanze della valutazione dei criteri di selezione.

Ed ha rassegnato le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale amministrativo regionale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, annullare, previa adozione di tutte le misure cautelari idonee: 1) il decreto n.1601 del 25/06/2018, pubblicato sul sito istituzionale in data 26 giugno 2018 concernente l'approvazione delle graduatorie regionali delle domande di sostegno, ammissibili e relativo punteggio (Allegato 1), delle domande di sostegno non ammissibili per mancata cantierabilità (Allegato 2), delle domande di sostegno escluse per mancanza del raggiungimento del punteggio minimo (Allegato 3), delle domande di sostegno non ammissibili (Allegato 4) e delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato 5) concernenti il bando pubblico, sottomisura 4.1. del PSR, Sicilia 2014/2020 approvato pubblicato in data 14/12/2016 ed in particolare nella parte in cui inserisce il ricorrente tra le domande non ammissibili per mancata cantierabilità (All.to 2) e non all'interno dell'elenco delle domande ammissibili (all.to 1); 2) il D.D.S. n. 1910 del 10/08/2018 pubblicato sul sito in pari data, con il quale, in autotutela, sono stati rettificati le graduatorie regionali definitive delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio di cui al bando (Allegato 1), delle domande di sostegno non ammissibili per mancata cantierabilità (Allegato 2), delle domande di sostegno escluse per mancanza del raggiungimento del punteggio minimo (Allegato 3), delle domande di sostegno non ammissibili (Allegato 4) e delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato 5) in precedenza approvate del decreto n.1601 del 25/06/2018 ed in particolare nella parte in cui inserisce il ricorrente tra le domande non ammissibili per mancata cantierabilità (All.to 2) e non all'interno dell'elenco delle domande ammissibili (all.to 1). 3) gli atti impugnati sub. 1 e 2 nella parte in cui, non riconoscono al ricorrente il punteggio per il sub criterio A6, pari a 14 p.t., previsto dal Bando pubblico per il completamento della filiera; 4) i verbali della commissione valutatrice della domanda del ricorrente; 5) Del bando, pubblicato in data 14/12/2016; 6) ove occorra del D.D.S. n° 3507 del 16/11/2017 con il quale sono state approvate le graduatorie regionali provvisorie e del D.D.S. n° 3911 del 05/12/2017 con il quale sono state apportare delle correzioni ed integrazioni agli elenchi regionali

provvisori approvati con il D.D.S. n° 3507 del 16/11/2017 nonché i relativi allegati ed avvisi di pubblicazione; 7) il D.D.G. N.6470 del 24/10/2016 con il quale sono state approvate le Disposizioni attuative di parte specifica della sottomisura 4.1.”*sostegno ad investimenti nelle aziende agricole*” ed il particolare il punto 5 lettera c.; il punto 16.3.1; il punto 16.3.7 e qualunque altra previsione ivi contenuta che sanziona con l’inammissibilità della domanda il mancato deposito della documentazione comprovante la cantierabilità del progetto anziché prevedere che tale condizione sia soddisfatta con la presentazione delle richieste alle amministrazioni competenti a rilasciare le autorizzazioni necessarie ad ottenere la cantierabilità medesima; 8) il D.D.G. N.6470 del 24/10/2016 con il quale sono state approvate le Disposizioni attuative di parte specifica della sottomisura 4.1.”*sostegno ad investimenti nelle aziende agricole*” ed il particolare del punto 5 lettera c.; del punto 16.3.1; del punto 16.3.7 e di qualunque altra previsione ivi contenuta nella parte in cui prevedono che entro il termine di 90 giorni il concorrente debba presentare la documentazione comprovante la cantierabilità del progetto anziché prevedere che tale condizione debba essere soddisfatta entro un termine decorrente dall’approvazione della graduatoria definitiva e comunque prima della concessione del sostegno. 9) di D.D.G. N.6470 del 24/10/2016 con il quale sono state approvate le Disposizioni attuative di parte specifica della sottomisura 4.1.”*sostegno ad investimenti nelle aziende agricole*” ed in particolare del punto 5 lettera c.; del punto 16.3.1; del punto 16.3.7 e di qualunque altra previsione ivi contenuta nella parte in cui prevedono la sanzione dell’inammissibilità ove non dimostrata, entro il termine di 90 giorni decorrente dalla data di approvazione della graduatoria, la cantierabilità del progetto, anziché prevedere la cantierabilità come condizione per l’erogazione del contributo; 10) il D.D.G. n.2163 del 30/03/2016, con il quale sono state approvate le Disposizioni attuative e procedurali parte generale per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali per il PSR 2014/2020 e ss.mm.ii_11) del PSR 2014/2020 ed in particolare della scheda della misura;

12) e qualunque altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto; 13) interamente ed in via subordinata, di tutti gli atti impugnati ai nn 1-12 poiché adottati in violazione della disciplina comunitaria, quanto alla scelta dei criteri di selezione ed in via derivata per i provvedimenti di approvazione delle graduatorie.

Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese di lite ed agli onorari di causa.

Ai fini del c.u. si dichiara la causa è ordinaria e pertanto sconta il pagamento pari ad € 650,00.

Avv. Salvatore Cittadino

Avv. Massimo Cavaleri.